Avv. Antonio D'Agostino
P.zza San Bernardo, n. 101 - 00187 Roma
Tel. 06.88809971 – Fax 06.56561640
antonio@avvocatodagostino.com

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO

con istanza di decreto *ex* art. 41, co. 4, c.p.a.

nell'interesse del Sig. **MARCELLO PISANO** (C.F. PSNMCL87H30F335O), nato a Moncalieri (TO) il 30.6.1987 e residente in Vinovo (TO), via Cavour, n. 28/h, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino (C.F.: DGSNTN86S21A509I; Pec: avvantoniodagostino@legalmail.it; Fax: 06.56561640) presso il cui studio elegge domicilio in Roma, P.zza San Bernardo, n. 101, giusta procura *ad litem* rilasciata su foglio separato (con indicazione dei seguenti recapiti per le comunicazioni di rito Pec: avvantoniodagostino@legalmail.it; Fax: 06.56561640),

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'INTERNO**, (C.F. 97149560589), in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- il **MINISTERO DELL'INTERNO**, (C.F. 97149560589), Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante *p.t.*,

E NEI CONFRONTI

- di tutti i candidati controinteressati, non specificamente individuabili, che seguono in graduatoria il ricorrente, in relazione ai quali si fa istanza di decreto *ex* art. 41, co. 4 c.p.a., di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità esplicitate nell'apposita istanza in calce al presente ricorso.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del provvedimento di esclusione (**doc. 3**) del ricorrente dalla procedura, avviata con nota prot. 2603 del 6.4.2017, *"per l'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per n. 301 unità da assumere nell'anno 2017*

nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" indetta al fine di scorrere la graduatoria del concorso indetto con decreto del Capo Compartimento n. 5140 del 6.11.2008 (**doc. 1**);

- del verbale n. 5 del 18.7.2017 - non conosciuto - e del giudizio di non idoneità reso dalla Commissione medica nei confronti del Sig. Marcello Pisano per asserito *"deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 03/10)"*;
- ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell'elenco dei candidati dichiarati idonei all'assunzione nel Corpo dei Vigili del fuoco (**doc. 2**);
- ove occorra, di tutti gli atti, valutazioni e attività compiuti e/o omessi dalle Commissioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici per l'ammissione di n. 301 unità nel corpo dei vigili del fuoco;
- di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso, conseguenziale, esecutivo – anche se ignoto – che, comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo di parte ricorrente al prosieguo degli accertamenti finalizzati all'assunzione in servizio nel corpo dei vigili del fuoco;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti alla riammissione del ricorrente alla procedura e alla rivalutazione da parte di diversa Commissione medica dell'effettiva acutezza visiva naturale del Sig. Marcello Pisano.

* * * * *

FATTO

1.- Il Sig. Marcello Pisano ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco indetto con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008 (**doc. 1**) collocandosi tra gli *"idonei non vincitori"* del concorso, alla posizione n. 2529 della graduatoria finale (**doc. 2**) pubblicata nell'allegato "B4" al Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno n. 1/32 del 5.10.).

2.- Con nota n. 20623 del 6.4.2017 la Direzione Centrale per le risorse umane ha richiesto al Dipartimento dei vigili del fuoco *"a copertura della quota parte*

del turn over del 2016, di avviare la procedura per l'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per n. 301 unità da assumere nell'anno 2017 nella qualifica di vigile del fuoco nel corpo nazionale dei vigili del fuoco" attingendo dai candidati già risultati idonei, ma non vincitori, nella graduatoria di merito del precedente concorso, approvate con decreto del Capo Dipartimento n. 88 del 14.7.2010;

3.- Il ricorrente si è quindi sottoposto ai prescritti accertamenti medico-legali, svolti in data 18.7.2017, all'esito dei quali la Commissione medica ha espresso giudizio di non idoneità per asserito *"deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 03/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lettera f), punto 1"*;

4.- Con Decreto n. 104 del 9.8.2017 (**doc. 3**) il Direttore centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco comunicava che *"il Sig. PISANO MARCELLO, nato il 30 giugno 1987, è escluso dalla procedura concorsuale in questione in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: "deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 03/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lettera f), punto 1"*.

* * * * *

I provvedimenti specificati in epigrafe sono certamente illegittimi e pertanto devono essere annullati, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. F) DEL D.M. N. 78/2008

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico controverso è irrimediabilmente illegittimo.

L'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 11.3.2008 n. 78 recante il *"regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco regolamento"* stabilisce che l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica stabiliti dallo stesso Regolamento.

In particolare, per quanto di interesse nell'odierna sede, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f) del predetto Decreto sono richiesti i seguenti parametri fisici:

"f) acutezza visiva:

1) per la qualifica di vigile del fuoco, ***acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno****. Non è ammessa la correzione con lenti;*

2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. È ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie".

La regola è piuttosto chiara, complessivamente il candidato idoneo deve possedere un'acutezza visiva naturale di 14/10 con un minimo di 6/10 per l'occhio che vede meno.

Venendo al caso di specie, la commissione medica (**doc. 3**) ha riscontrato nel ricorrente un *visus* di 5/10 per l'occhio destro e 3/10 per l'occhio sinistro ma si tratta, come si dimostrerà, di una valutazione errata e frutto di un accertamento clinico decisamente carente e, in definitiva, di un'istruttoria gravemente superficiale ed ingiusta.

A prova di tale inconfutabile assunto, il Sig. Marcello Pisano infatti in data 20.9.2017 ha eseguito autonomamente una visita presso l'ospedale oftalmico nell'Asl n. 1 di Torino nel contesto della quale è stato accertato un *visus* di 7/10 per l'occhio destro e di 7/10 per l'occhio sinistro (cfr. referto, **doc. 4**) e nessun tipo di controindicazione o patologia è stata riscontrata.

Un'acutezza visiva, quindi, perfettamente in linea con i parametri fisici prescritti dal D.M. n. 78/2008 ed anzi persino al di sopra del limite minimo di 6/10 per l'occhio che vede meno.

Il Sig. Marcello Pisano è quindi fisicamente idoneo al servizio d'istituto.

Le superiori considerazioni dimostrano in maniera incontrovertibile – ancorché sia tutto desumibile *per tabulas* (**doc.ti 3** e **4**) – l'erroneità del giudizio tecnico della commissione medica nonché degli accertamenti clinici condotti sulla persona del ricorrente, ciò rendendo il provvedimento di esclusione irrimediabilmente viziato per violazione dell'art. 1, comma 1, lett. f) del Regolamento di cui al D.M. n. 78/2008 nonché da eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Dal che, il doveroso annullamento del provvedimento di esclusione.

In ogni caso, ove ritenuto necessario, si richiede che venga disposta verificazione *ex* art. 66 c.p.a. al fine di effettuare un nuovo accertamento dell'acutezza visiva naturale del ricorrente attraverso una visita oculistica da espletarsi a cura di un Verificatore nominato dall'Ecc.mo intestato Collegio al fine di accertare l'effettivo *visus* del ricorrente e se questo sia conforme ai parametri stabiliti dall'art. 1 del D.M. n. 78/2008.

In proposito, è il caso di evidenziare che in un caso analogo deciso dall'Ecc.mo Tar intestato, *"l'organo verificatore ha accertato che, nella specie, non sussistono le cause di inidoneità in contestazione.*

Conseguentemente, risultano fondate le deduzioni svolte dal ricorrente avverso il giudizio di non idoneità in contestazione, in particolare sotto l'assorbente profilo di censura dell'eccesso di potere, per difetto di istruttoria.

Il ricorso risulta, pertanto, fondato e va accolto, con conseguente annullamento, per l'effetto, dei provvedimenti impugnati, per quanto di interesse" (**TAR Lazio, Sez. I *bis*, 20.4.2017, n. 4729**).

Per queste ragioni i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Con istanza di accesso agli atti inoltrata via pec in data 5.10.2017 (**doc. 5**) il ricorrente ha richiesto all'amministrazione resistente di poter prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e di tutti i verbali concorsuali relativi alle attività di accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali eseguiti nei suoi confronti ed in particolare di ogni verbale, atto o referto medico concernente l'acutezza visiva naturale.

Ad oggi tale accesso non è stato assentito dal Ministero dell'Interno con evidente pregiudizio dell'interesse del ricorrente che non ha avuto modo di visionare l'istruttoria condotta dalla commissione medica prodromica alla proclamazione del conseguente (illegittimo) giudizio di non idoneità.

A tal proposito si richiede all'intestato Collegio che venga ordinata al Ministero dell'Interno l'esibizione in giudizio di tale documentazione ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.a..

ISTANZA CAUTELARE

La sussistenza del *fumus boni iuris* è attestata dal tenore dei motivi di gravame che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al requisito del *periculum in mora*, è *in re ipsa* la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio conseguente all'esecuzione degli illegittimi provvedimenti impugnati che impediscono al ricorrente il prosieguo del procedimento e la conseguente assunzione in servizio presso il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Inoltre è di tutta evidenza che una sentenza favorevole, resa nei pur rapidi tempi ordinari del giudizio amministrativo, non eviterebbe a parte ricorrente il pregiudizio, grave ed irreparabile, di trovarsi nell'impossibilità di concludere

tempestivamente la procedura volta al conseguimento dell'idoneità psico-fisica e, poi, dell'assunzione in servizio per la quale è prevista la copertura di un numero limitato di posti.

Per tali ragioni, solo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con contestuale riammissione del ricorrente con riserva alla procedura concorsuale consentirebbe di giungere, *re adhuc integra*, alla delibazione nel merito della presente impugnativa: in caso contrario, infatti, parte ricorrente vedrebbe sostanzialmente impedita la propria possibilità di essere assunta in servizio una volta coperti, nelle more dell'odierno giudizio, tutti i posti disponibili nel contesto della procedura di scorrimento della graduatoria, con ciò sostanzialmente vanificando la propria aspirazione.

Sotto questo profilo, nell'ambito della valutazione propria della fase cautelare, ci si permette di evidenziare che la concessione dell'invocata tutela cautelare, se da un lato attribuirebbe una rilevante utilità a parte ricorrente, dall'altro non recherebbe alcun tipo di pregiudizio all'amministrazione resistente.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4, C.P.A.

Il ricorrente ha preso parte alla procedura concorsuale controversa collocandosi, all'esito della prima selezione, al posto n. 2529.

Come detto in punto di fatto, nel 2016 le amministrazioni resistenti hanno avviato la procedura di accertamento dei requisiti psico-fisici al fine di inserire in organico ulteriori 301 unità ed all'esito di tale procedura il ricorrente è stato illegittimamente escluso.

La graduatoria definitiva della procedura concorsuale, tuttavia, contempla in totale n. 5216 unità sicché non è possibile individuare tra i 2687 candidati che seguono in graduatoria il ricorrente i soggetti che possono effettivamente subire, all'esito della conclusione delle operazioni di accertamento dei requisiti psico-fisici, un pregiudizio dall'eventuale riammissione del Sig. Marcello Pisano.

In altre parole non è possibile individuare gli effettivi controinteressati all'odierno gravame.

Per ipotesi di questo tipo l'art. 41, comma 4, c.p.a. stabilisce che *"Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità".*

Con riferimento, inoltre, alle modalità di notificazione per pubblici proclami va rilevato che il mezzo più idoneo a consentire la conoscenza e la conoscibilità del gravame ai controinteressati sia la pubblicazione, sul profilo web del Ministero dell'Interno – sezione dedicata al concorso controverso – di un estratto dell'*emanando* provvedimento con cui si dispone ed autorizza la notificazione per pubblici proclami del presente gravame.

A tal proposito si segnala che in un caso del tutto analogo, in cui era stato impugnato un provvedimento di esclusione dallo stesso concorso controverso e sempre per un'errata valutazione dell'acutezza visiva naturale, l'Ecc.mo Tar intestato ha ritenuto che *"allo stato, non si ha contezza di quanti soggetti, che seguono il ricorrente nelle graduatoria, l'Amministrazione abbia intenzione di valutare, e conseguentemente di chi potrebbe aver effettivamente tratto un diretto vantaggio, ai fini dell'assunzione, dalla posizione superiore acquisita con l'esclusione del ricorrente;*

Ritenuto che, analogamente a quanto accade per i ricorsi avverso le esclusioni prima della nomina dei vincitori, in mancanza di indicazione, nella specie, del numero di posti da ricoprire mediante scorrimento della graduatoria nonché dell'indicazione dei nominativi di altri candidati convocati per l'accertamento, non fosse configurabile un controinteressato al momento della notifica del ricorso" disponendo quindi *"l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il*

numero di RG, una sintesi dei motivi di ricorso, gli estremi del provvedimento impugnato e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);" (**TAR Lazio, Sez. I *bis*, Ordinanza Collegiale 14.4.2017, n. 4656**).

In un altro caso analogo, inoltre, sempre l'Ecc.mo Collegio intestato ha *"Ritenuto che possa consentirsi, nella specie, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la pubblicazione del ricorso sul sito web dell'Amministrazione resistente, nei termini seguenti:*

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Amministrazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata;

- in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15

(quindici);" (**TAR Lazio, Roma, Sez. I *bis*, Ordinanza Collegiale 20.4.2017, 4729**).

Nello specifico, nei casi sopra richiamati, la notificazione ha avuto modo secondo la seguente modalità:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del CNVVF

Ultimo aggiornamento martedì 9 maggio 2017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 14 aprile 2017, n. 4656, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati. Concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, bandito con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008

BUSNARDO-Alberto.pdf

I controinteressati sono tutti i candidati collocati in posizione successiva alla 2401°, presenti nell'allegato B4 della graduatoria concorsuale di cui al decreto del Capo del Dipartimento n. 88 del 14 luglio 2010 e successive modificazioni

Esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 20 aprile 2017, n. 4729, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati. Concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, bandito con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008

GRIMALDI Marco.pdf

I controinteressati sono tutti i candidati collocati in posizione successiva alla 2333°, presenti nell'allegato B4 della graduatoria concorsuale di cui al decreto del Capo del Dipartimento n. 88 del 14 luglio 2010 e successive modificazioni

I documenti sono agevolmente consultabili sul sito web dell'amministrazione intimata alla url: *http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?idpage=4073*.

Ciò detto, alla luce degli indici normativi di riferimento, considerate le peculiarità del caso di specie e l'impossibilità di individuare i potenziali controinteressati nonché i soggetti che verranno selezionati a completamento della procedura tra i 2687 concorrenti che seguono il ricorrente in graduatoria, non è possibile procedere con la notifica diretta nei confronti di soggetti non specificamente individuabili.

Considerata inoltre la possibilità, prevista dall'art. 150 c.p.c. che l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami sia *"data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi"* si chiede che S. E. il Presidente disponga e autorizzi con decreto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati attraverso la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. da eseguirsi mediante pubblicazione di un

avviso sul sito internet del Ministero dell'Interno contenente gli estremi del presente gravame nei termini sopra indicati.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo TAR intestato Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa concessione delle opportune misure cautelari e, se ritenuto necessario, esperimento di verificazione *ex* art. 66 c.p.a., annullare i provvedimenti impugnati e condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento del danno cagionato in forma specifica, attraverso la sua riammissione al procedimento o, in via subordinata, per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio, nonché alla restituzione del contributo unificato, che si dichiara dovuto in misura pari ad € 650,00.

Roma, 21 ottobre 2017

Avv. Antonio D'Agostino

D'AGOSTINO AN
2017.10.21 11:05:42
Signer:
CN=D'AGOSTINO ANTONI
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RO
2.5.4.12=4.6 Avvocato
Public key:
RSA/2048 bits